



Regione Marche

Legge Regionale n. 17 del 9 marzo 2000

Modifiche alla Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28 concernente: "Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

(B.U.R. Marche n. 28 del 16 marzo 2000)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 dopo le parole: "l.r. 26 aprile 1990, n. 31." sono inserite le parole "Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge, le Province continuano a svolgere le funzioni ad esse delegate dalla l.r. 31/1990."



Gestione-Rifiuti.it

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 9 marzo 2000.

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

Note:

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) *LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);*
- b) *L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).*

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 42 della L.R. n. 28/1999 (Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), così come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 42 - (Abrogazioni) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le leggi incompatibili con le presenti disposizioni ed in particolare la l.r. 26 aprile 1990, n. 31. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge, le Province continuano a svolgere le funzioni ad esse delegate dalla l.r. 31/1990. Il piano regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 31/1990 ha validità fino all'entrata in vigore del nuovo piano di cui all'articolo 15 della presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del piano di cui all'articolo 15 è abrogata la l.r. 22 luglio 1997, n. 43".

a) *NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:*

- *Proposta di legge a iniziativa del consigliere Brachetta n. 423 del 17.12.1999;*
- *Parere espresso dalla I commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 27 gennaio 2000;*
- *Relazione della IV commissione permanente in data 2 febbraio 2000;*
- *Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio 2000, n. 284 vistata dal commissario del governo il 6/3/2000, prot. n. 328/2000.*

b) *SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE.*

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

